

ALLEGATO 1

Milano,

Oggetto: Regione Lombardia / Tonelli srl

Richiamata la DGR n. , si formula la presente proposta transattiva

TRA

Regione Lombardia (P.I. 80050050154), in persona del Direttore Generale *pro-tempore* della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile

E

Tonelli srl, (P.I. 00578270985) con sede in Montichiari, via F. Vignoni,41, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Giovanni Tonelli

(le Parti)

PREMESSO CHE

1. La Tonelli SRL è proprietaria di un'area in comune di Montichiari, nelle vicinanze dell'aeroporto. L'area risultava gravata da vincolo di salvaguardia ai sensi dell'art 100 del PTCP della Provincia di Brescia
2. Tonelli srl ha proposto ricorso, con atto notificato l'11 gennaio 2010 e depositato il 19 gennaio 2010, al TAR per la Lombardia, sez. di Brescia, avverso la nota del responsabile della Struttura Pianificazione d'Area della Regione prot. n. Z12009.0003485 del 19 febbraio 2009, con la quale è stato comunicato il parere negativo del Gruppo di Lavoro Interistituzionale circa la realizzazione di nuove villette a schiera nell'ambito del piano territoriale d'area Montichiari, essendo stata ritenuta non applicabile la deroga ex art. 14 comma 4-a della LR 27 febbraio 2007 n. 5 e altri provvedimenti.
3. Nel giudizio la ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'art. 14 legge regionale 27.02.2007 n. 5 e successive proroghe dichiarata nelle more incostituzionale dalla

Corte Costituzionale con sentenza n. 102 del 29 maggio 2013 e pertanto formulava richiesta di risarcimento nei confronti della Regione.

4. Il TAR per la Lombardia, sez. di Brescia, con sentenza n. 1027/2014, depositata in data 4/10/2014, ha condannato la Regione Lombardia a pagare al ricorrente la somma di €. 38.500,00, oltre a interessi e spese.
5. La Regione Lombardia, con ricorso notificato il 26 novembre 2014 ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone la sospensione.
6. Con ordinanza del 4 febbraio 2015, il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare “Ritenuto, pur alla luce della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che, anche a prescindere del merito delle questioni sollevate, manca, nella specie, un periculum tale da integrare il pregiudizio “grave ed irreparabile” di cui all’art. 98 c.p.a.”
7. Stante l’esecutività della sentenza di primo grado, la Regione ha versato la somma di 42.220 euro (38.900 + interessi legali), con decreto n. 3848 del 13/05/2015, ha inoltre versato, in esecuzione della sentenza la somma di € 500,00 quale rifusione del contributo unificato;
8. A seguito di ampio confronto tra le parti, al fine di meglio approfondire le antitetiche posizioni e di meglio raffrontare le rispettive, contrapposte, evidenze contabili, le stesse concordemente hanno raggiunto un accordo volto a definire la complessa controversia mediante la restituzione da parte di Tonelli S.r.l. della somma complessiva ed omnicomprensiva corrispondente al 20% del risarcimento accordato, pari a € 8.440,00 (ottomilaquattrocentoquarantaquattro/00), a saldo e stralcio di ogni pretesa.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale, si propone:

Art. 1

Tonelli srl si impegna a corrispondere a Regione Lombardia, che dichiara di accettare, come in effetti accetta, il versamento della complessiva ed omnicomprensiva somma di a € 8.440,00 (ottomilaquattrocentoquarantaquattro/00), a titolo di restituzione di parte delle somme erogate a titolo risarcitorio. La somma viene accettata dalla Regione Lombardia a saldo e stralcio di ogni pretesa dedotta o deducibile con riguardo alla pretese ed ai correlati importi e somme richieste e previste dalla sentenza emessa dal TAR per la Lombardia, sez. di Brescia, con sentenza n. 1027/2014, depositata in data 4/10/2014,

Art. 2

Il presente accordo viene stipulato mediante scambio di corrispondenza. L'accordo tra le parti si perfeziona al momento della ricezione da parte di Regione Lombardia di lettera della Tonelli srl con identico contenuto.

Art. 3

Regione Lombardia si impegna a rinunciare formalmente al giudizio in appello dinanzi al Consiglio di Stato, sez. II, RG n. 10479/2014, entro sette giorni dal perfezionamento dell'accordo.

Tonelli srl si impegna ad effettuare il pagamento di cui al precedente art. 1 entro sessanta giorni dalla suddetta rinuncia.

Tonelli srl si impegna, inoltre, a sottoscrivere la rinuncia di Regione Lombardia per accettazione della compensazione delle spese

Art. 4

Con il pagamento integrale della somma indicata nell'art. 1 che precede, Tonelli srl dichiara di non avere più null'altro a pretendere da Regione Lombardia con riguardo alle pretese di cui al ricorso di primo grado RG n. 42/2010 e in particolare alla domanda

risarcitoria, dichiarando di rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa ed azione correlata, alle fattispecie oggetto di causa, ai rapporti sottesi, al dedotto ed al deducibile.

Regione Lombardia dichiara di rinunciare da qualsiasi ulteriore pretesa correlata al giudizio in appello RG n. 10479/2014

Art. 5

Le spese del secondo grado di giudizio si intendono integralmente compensate.

Le parti si danno reciprocamente atto che in ogni caso, la regolamentazione delle spese sopra indicata farà stato anche in caso di diversa regolamentazione del Consiglio di Stato

Art. 6

Il presente atto, infine, viene sottoscritto anche dagli Avvocati Piera Pujatti e Ramona Fusi quale rinuncia ai diritti di cui all'art. 13 legge 247/2012.

* * *

Vi preghiamo di volerci trasmettere copia della presente, integralmente ritrascritta e debitamente sottoscritta in ogni sua pagina, in segno di integrale presa d'atto ed accettazione del relativo contenuto.

Distinti saluti.

Regione Lombardia

.....

Per Tonelli srl

Avv. Piera Pujatti

Avv. Ramona Fusi